

Legge Provinciale 05/11/1991, n. 23

“Norme transitorie per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 19/11/1991, I Suppl. Ord.]

Art. 1

(Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica in via transitoria)

1. In attesa della definizione del nuovo assetto istituzionale del servizio sanitario provinciale attraverso l’istituzione di un organismo unitario di gestione a livello provinciale, le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica disciplinate dalla legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificata dalle leggi provinciali 25 luglio 1988, n. 22, 5 settembre 1988, n. 33, e 18 novembre 1988, n. 39, sono esercitate dalla Provincia autonoma in quanto non delegate ai sensi del secondo comma dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, secondo le norme della presente legge, salvo quanto disposto dai successivi commi 2 e 3.
2. Sono esercitate dalle unità sanitarie locali a livello di distretto attraverso i rispettivi servizi per l’assistenza sanitaria di base:
... *omissis* ...
f) la vigilanza igienica mortuaria e cimiteriale.
3. Le norme della presente legge non si riferiscono alla materia della tutela dell’ambiente dagli inquinamenti disciplinata dal testo unico delle leggi provinciali concernenti la materia medesima, approvato con decreto del presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6.
4. Fino alla definizione del nuovo assetto istituzionale del servizio sanitario provinciale, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificata dalle leggi provinciali 25 luglio 1988, n. 22, 5 settembre 1988, n. 33, e 18 novembre 1988, n. 39, trovano applicazione, in materia di igiene e sanità pubblica, le sole disposizioni espressamente richiamate dalla presente legge, con le modificazioni da essa recate.